



Roma, 27.09.2012

COMUNICAZIONE

Importazione di prodotti siderurgici originari della Federazione Russa

A seguito dell'adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del Commercio (22/8/2012), il Reg.to (CE) n. 1342/2007, che prevedeva per alcuni prodotti siderurgici originari di tale Paese dei limiti quantitativi, è stato abrogato dal Reg.to (UE) n. 529/2012. Dal 22/08/2012 è comunque prevista una vigilanza comunitaria preventiva, come da Reg. (CE) 76/2002 e successive modifiche e proroghe.

I documenti di vigilanza rilasciati dalle competenti Autorità degli Stati membri sono validi in tutta l'Unione.

Al riguardo, si porta a conoscenza degli Uffici e degli operatori che le licenze di importazione rilasciate dalla competente Autorità nazionale (Ministero dello Sviluppo Economico) fino alla data del 21/8/2012 come da Reg.to (CE) n. 1342/2007, potranno comunque essere utilizzate per le relative importazioni fino all'esaurimento del quantitativo accordato e comunque non oltre la scadenza della validità delle medesime (4 mesi).

Pertanto, le licenze di cui sopra, al fine di consentire l'accettazione delle dichiarazioni doganali d'immissione in libera pratica, dovranno essere indicate nella casella 44 del DAU con il codice documento I004.